

**77**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

Sessione 1863.

---

*N.º*  
Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Giugno 1863.  
dal Ministro *Delle Finanze*

**OGGETTO**

---

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

**Ufficio 1º**

» 2º

» 3º

» 4º

» 5º

» 6º

» 7º

» 8º

» 9º

**Relatore**

*Bellini-Bellini*

**Adottata nella tornata del 23. Gennaio 1864.**

---

**MINISTERO DELLE FINANZE**  
Direzione Generale del Tesoro

Signori!

La dimissione della Sessione  
Parlamentare 1861-62. ha  
impedita la discussione in seno  
a questa Camera del progetto  
di legge, che ebbe l'onore di  
presentare nella tornata del  
19. scorso Marzo, per la con-  
validazione del Decreto Reale  
11. Gennaio 1863. di proroga alla  
presentazione di titoli d'rendite  
per cambio d'unificazione dei  
debiti.

Aperta la nuova Sessione  
1863. proposi lo stesso progetto  
al Senato del Regno, che nell  
Seduta del 17. corrente mese  
adottò la chiesta convalidazione  
ampliandone anzi il progetto di  
Legge di consenso col Ministro  
mediante aggiunta di un nuovo  
articolo, pel quale sarebbe pro-  
lungato a tutto il settembre per  
il termine di prorogazione  
portato al 10. di febbrajo per  
il Reale Decreto in argomento.

È ora modificato ripresen-  
ta, o Signori, al vostro esame  
lo stesso progetto di legge, non  
inibito dalla di lui conferenza  
per le ragioni d'equità ed  
opportunità, che lo hanno dettato,  
imperocchè dopo lo splendido  
risultato ottenuto nella unifi-  
cazione dei debiti degli antichi  
Stati, scemata la convenienza  
politica del mezzo coercitivo, Sin-

2

all' art. 13. della Legge 11. Agosto  
1861, il proposto temperamento  
dilatorio, soddisfacendo ai reclami  
continui di nazionali e stranieri  
proprietari di titoli, i quali ne  
ritardarono la presentazione al  
cambio per involontari motivi,  
ha per scopo di rendere a questi  
ultimi possibile il ricupero di  
frutti, da cui sarebbero privati  
per il rigore d'una disposizione  
non attualmente tanto necessaria  
al suo scopo, come lo era in  
origine.

1144  
Progetto di legge presentato  
dal Senato presentato dal Presidente  
del Consiglio Ministro delle Finanze  
/ Minghetti /

Invalidazione del Decreto 11. gennaio 1865  
di proroga alla presentazione dei titoli  
di rendita per loro cambio

Terminata del 30. Giugno 1865 (1)

(1) Vedi il stampato N. 404 della  
Rivista 1861-1862 -

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**PATERNOSTRO, BELLINO BELLINI, PANATTONI, MONTICELLI,  
VALERIO, BERARDI, CAVOUR MICHELINI, RESTELLI**

sulla proposta di legge approvata dal Senato del regno, e presentata alla Camera  
dal presidente del Consiglio dei ministri, ministro delle finanze

*nella tornata del 30 giugno 1863*

**Convalidazione del decreto 11 gennaio 1863 di proroga  
alla presentazione dei titoli di rendita pel loro cambio.**

**Tornata del 15 dicembre 1863.**

SIGNORI! — La legge del 4 agosto 1861, unificatrice del debito pubblico italiano, operò uno dei fatti politici ed economici più importanti della ricostituzione nazionale. Le difficoltà pratiche da superarsi per eseguire una operazione così vasta, come quella d'unificare la mole dei titoli svariati degli antichi debiti dei diversi Stati della Penisola nostra, erano però enormi, e se furon vinte più facilmente di quanto poteva aspettarsi, lo si deve principalmente alla prontezza dei possessori dei titoli di ogni parte d'Italia nel presentarli al cambio.

Essa fu tale che, allo scadere dell'anno 1862, della somma di 94 milioni circa di rendita di cui dovevano esser ritirati i vecchi titoli per sostituirvi quelli della rendita italiana, non più che 7,179,961 51 rimanevano da unificare. Con ciò si volle dalle popolazioni italiane, specialmente delle provincie meridionali, dare

(77-A)

una nuova e splendida prova della sollecitudine loro a consolidare l'unità della patria ed a cancellare le traccie delle antiche divisioni politiche. Il risultato potè dirsi ottenuto, e l'unificazione del debito un fatto avverato quando i titoli di rendita non presentati restavano una parte così piccola del tutto.

Molte cause materiali vi furono perchè la totalità dei titoli non potesse esser cambiata, fra cui principissime, la dimora all'estero ed anche in paesi lontani di molti detentori di essi, gl'impedimenti accidentali ed involontari che sempre accadono in simili casi, e la lentezza connaturale a molti corpi morali che ne erano possessori.

L'articolo 13 della legge 4 agosto 1861, comminava ai possessori di titoli che non aveanli presentati al cambio entro l'anno 1862, la perdita delle rate semestrali scadute sopra i medesimi.

Il Governo del Re, dando prova di quella larghezza di vedute che deve formare la norma di condotta d'una grande nazione, con decreto dell'11 gennaio 1863 (non sedendo in quell'epoca il Parlamento) prorogò a tutto il 10 febbraio dello stesso anno il termine utile per la presentazione al cambio dei titoli che erano incorsi in quella penalità. E in quei quaranta giorni altri titoli di rendita furono presentati per la somma di lire 2,766,540 29, riducendo così il debito da unificare a lire 4,413,421 22. Lo zelo dell'amministrazione fu grande in questa occasione, e l'ansietà degl'interessati venne acquetata con notificazione del 12 gennaio, il più presto cioè che far si potesse dopo la pubblicazione del decreto.

Il Governo nel 19 marzo successivo presentò (com'era suo dovere) alla Camera dei deputati un progetto di legge per convalidare il decreto dell'11 gennaio, ma la mole dei lavori che si accumularono in quell'epoca non permise che nella passata Sessione quel progetto venisse riferito e discusso. Aperta la nuova Sessione, lo stesso progetto di legge venne presentato all'altro ramo del Parlamento il 28 maggio 1863, ed il Senato non solo approvò che il Ministero avesse impegnata la propria responsabilità per mitigare il rigore della legge 4 agosto 1861 con un provvedimento suggerito dall'equità, ma considerò altresì che il termine di 13 mesi e 11 giorni, conceduti dalla legge e decreto più volte ricordati, non era proporzionato alla entità dell'operazione ed alle indagini e pra-

tiche da compiersi dai possessori dei titoli di rendita, massime per quelli residenti in esteri lontani paesi, (77-A) pei quali non si erano ammesse quelle distinzioni che si suole spiegare nella prefissione dei termini fatali per i corpi morali, per gl'individui amministrati, o per gli eredi non informati. Quindi invece di limitarsi all'approvazione dell'unico articolo che convalidava il decreto dell'11 gennaio, come proponeva il Ministero, concedè un altro discreto termine al cambio dei titoli, portando a tutto il mese di settembre 1863 il tempo utile per la presentazione dei vecchi titoli di rendita senza incorrere nella penalità della perdita delle rate semestrali scadute.

Anche questa volta però la Sessione venne prorogata senza che voi poteste col vostro suffragio convalidare la nuova proposta, e da ciò ebbe origine l'altro regio decreto 11 agosto 1863, col quale venne concesso per la presentazione degli antichi titoli di rendita il nuovo termine votato dal Senato.

La saggezza di questa risoluzione venne dimostrata dal risultato che se ne ottenne. Dall'11 febbraio a tutto il 30 settembre 1863 furono presentati al cambio altri vecchi titoli per L. 3,943,125 91 di rendita, residuando così quella da unificarsi a quell'epoca a sole lire 468,295 31. Ridotta a così piccola somma, la misura di assoggettare alla pena della perdita delle rate scadute i titoli non cambiati non potrebbe più avere quelle apparenze di fiscalità che precipuamente era interessante di evitare. Quando lo Stato ha compito al suo debito con tanta larghezza, resta intera nei terzi la colpa di negligenza nel non ubbidire alle prescrizioni della legge, e la misura di applicare la penalità comminata da questa può riguardarsi rigorosa sì, ma necessaria per raggiungere lo scopo.

Queste ragioni avrebbero potuto consigliare di approvare puramente e semplicemente i due decreti 11 gennaio e 11 agosto 1863. Ma sul voto pressochè unanime degli uffizi di abbondare nella via della condiscendenza, la vostra Commissione vi propone, o signori, di prorogare per l'ultima volta il termine utile per la presentazione al cambio dei vecchi titoli di rendita a tutto il mese di marzo del p. v. anno 1864.

I motivi che a ciò spingono la vostra Commissione sono il vedere che la presentazione dei titoli neppure si è arrestata dopo il 30 settembre benchè i portatori di essi sappiano che nella penalità sono in-

(77-A)

corsi, e benchè la direzione generale del debito pubblico abbia, come doveva, rifiutato di pagar loro gl'interessi scaduti. Dal 30 settembre a tutto oggi circa lire 47,000 di rendita subirono la trasformazione voluta dalla legge in nuovi titoli, dimodochè quelli vecchi da unificare sono ridotti ad una somma non maggiore di circa lire 420,000. Sembrerebbe duro il far soggiacere alla pena questi possessori di rendita pubblica i quali mostrarono la loro volontà di uniformarsi al disposto della legge tardi sì, ma pure prima che il termine perentorio accordato dai decreti più volte nominati venisse approvato con legge da tutti i poteri dello Stato e che la legge approvatrice di quei decreti venisse promulgata.

Si volle, proponendovi di accordare un nuovo termine, fissare l'epoca della fine di marzo 1864, onde render possibile che tutti i poteri sanciscano questo termine perentorio, e che la legge portata a cognizione del pubblico servisse di ultimo avvertimento a coloro i quali non avessero fin qui potuto uniformarsi alle prescrizioni della legge di unificazione del debito pubblico italiano. Essi sapranno così che il *maximum* della multa che può colpirli si è la perdita di annualità di interessi se da lungo tempo non li riscossero, mentre per un'epoca più lunga questi andrebbero prescritti in forza dell'articolo 37 della legge 10 luglio 1861, e che a nessuna perdita andran soggetti ove ottemperino alla legge con tanta generosità e mitezza applicata, mentre se si lasciasse invariato il termine del 30 settembre prossimo passato, stabilito dal decreto 11 agosto, quelli che dopo quell'epoca avessero presentato o presentassero i titoli al cambio andrebbero soggetti alla perdita di una annualità d'interessi almeno, e di tre semestri, se la presentazione avvenisse dopo la fine del mese corrente.

La vostra Commissione è d'avviso che quasi tutti i titoli di rendita verranno presentati al cambio prima che scada quest'ultimo termine e che non rimarranno incambiati che quei pochi abbandonati o perduti sui quali non essendo reclamati gli interessi da molti anni, debbono restare a disposizione finchè vengano resi nulli allorchè il termine fatale del trentennio stabilito dalla legge 10 luglio sopracitata non sia per essi scaduto.

L'effetto politico di questo provvedimento, il quale fornisce novella e luminosa prova che la giustizia non solo, ma l'equità e la generosità la più larga, formano

la regola di condotta del Governo italiano, non può essere che eccellente, e il vantaggio che deve risentire la nostra rendita è manifesto. Le molte petizioni inviate sia al potere esecutivo, sia ai due rami del Parlamento, saranno così ampiamente soddisfatte, e cesserà ogni incertezza intorno ad una somma non lieve d'interessi.

Per queste ragioni, o signori, la Commissione vi domanda di approvare l'unito progetto di legge, fiduciosa che lo riconosciate, quale essa lo crede, utile agli interessi economici e politici del paese.

B. BELLINI-BELLINO, *relatore.*

(77-A)

**PROGETTO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DEL REGNO**

*nella tornata del 17 giugno 1863*

**Art. 1.**

È convalidato il reale decreto 11 gennaio 1863, col quale i possessori di titoli di rendita non cambiati in titoli di rendita italiana a tutto il 31 dicembre 1862 furono abilitati a presentarli sino a tutto il 10 febbraio del corrente anno.

**Art. 2.**

Un nuovo termine a tutto il mese di settembre prossimo venturo è concesso al suddetto fine.

Questo termine è perentorio, ed esso trascorso, le rate semestrali scadute sui titoli di rendita non stati presentati saranno colpite dalla decadenza dichiarata dall'articolo 13 della legge 4 agosto 1861 (n° 174).

Addì 19 giugno 1863.

*Il Presidente del Senato*  
SCLOPIS.

**PROGETTO DELLA COMMISSIONE**

**Art. 1.**

Sono convalidati i reali decreti 11 gennaio e 11 agosto 1863 distinti coi numeri 1107 e 1410, con i quali i possessori di titoli di rendita non cambiati in rendita italiana a tutto il 31 dicembre 1862 furono abilitati a presentarli a tutto il 10 febbraio e quindi a tutto il mese di settembre 1863.

**Art. 2.**

Un nuovo termine a tutto il mese di marzo 1864 è concesso al suddetto fine.

*Approvato nella Camera del 29. Gennaio 1864.*

*Pellati*

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 17 Giugno 1863

### OGGETTO

Convalidare del Decreto 11. Gennaio 1863. di proroga  
alla presentazione dei titoli di rendita pel loro cambio

#### Articolo 1.

È convalidato il reale Decreto 11. Gennaio 1863, col quale i possessori di titoli di rendita non cambiati in titoli di rendita italiana a tutto il 31 Dicembre 1862, furono abilitati a presentarli sino a tutto il 10 febbrajo del corrente anno.

#### Articolo 2.

Un nuovo termine a tutto il mese di Settembre prossimo venturo è concesso al suddetto fine.

Questo termine è perentorio, ed esso trascorso, le rate semestrali scadute sui titoli di rendita non stati presentati, faranno colpite dalla Decadenza dichiarata dall'Articolo 13

---

Della legge 4. Agosto 1861 (n° 174)

Uditi 19. Giugno 1863.

F. Presidente Del Senato  
Sclap.